

Informativa per la clientela di studio

N. 148 del 03.10.2012

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Le novità relative alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per i debiti verso l'Erario

Il Decreto Crescita ha introdotto sostanziali novità nel settore dell'edilizia e in particolare per quanto riguarda i contratti di subappalto.

*E' stata introdotta la **responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore** per i debiti tributari di quest'ultimo e la possibilità da parte dello stesso appaltatore di bloccare i pagamenti nei confronti del subappaltatore nel caso in cui **non riceva idonea documentazione relativa alla buona condotta fiscale** e tributaria di quest'ultimo.*

*Oltre a ciò, è stata prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che va da 5.000 a 200.000 euro per il committente in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute.*

*La norma implica tutta una serie di adempimenti anche per gli operatori del settore (commercialisti, consulenti, caf, ecc.), che possono apporre un **visto di conformità** ai documenti contabili del subappaltatore per accertarne la "buona tenuta".*

*Va osservato che la norma è già in vigore **dal 12 agosto 2012**, ma mancano le disposizioni attuative per poterla applicare.*

Analizziamo le novità introdotte facendo riferimento ai due soggetti coinvolti:

- **l'appaltatore;**
- **il committente.**

L'appaltatore

Per quanto riguarda **l'appaltatore**, viene prevista la sua responsabilità solidale con il subappaltatore con riferimento al versamento:

- delle **ritenute sul lavoro dipendente;**
- **dell'Iva** sulle prestazioni di **subappalto**.

Questa responsabilità è **limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto** e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, **non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto.**

L'appaltatore può svincolarsi dalla responsabilità solidale e tale possibilità è legata ora a **criteri oggettivi**. L'appaltatore deve ottenere, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, la **documentazione attestante** che i **versamenti di ritenute e Iva scaduti sono stati correttamente eseguiti**.

Vi è la **possibilità** (e non l'obbligo) che tale documentazione consista **nell'asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati** previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf, ecc.).

Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. **In caso di pagamento senza verifica opera la responsabilità solidale verso l'Erario.**

Il committente

Per il **committente**, d'altro canto, è prevista la **medesima solidarietà**, nel caso procedesse a pagare l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti i subappaltatori), ma tale rischio non si esplica nella responsabilità solidale con le altre parti, quanto nella **sanzione amministrativa** da 5.000 a 200.000 euro, che gli verrà applicata qualora **un soggetto legato all'appalto** non abbia correttamente effettuato i versamenti con F24 relativi alle **ritenute e all'Iva**.

Esclusione

Il legislatore ha precisato che queste regole si applicano agli appalti conclusi da:

- **soggetti Iva**;
- dai **soggetti Ires** degli articoli 73 e 74 (società, enti commerciali e non, pubbliche amministrazioni, ecc.);

con l'esclusione delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006).

Sono, inoltre, liberi da solidarietà i **rapporti con società degli enti locali e con chi esegua lavori pubblici di importo superiore a 1 milione di euro** (o servizi di valore di 211.000 euro) con un contributo del 50% dell'importo dei lavori. Per tali lavori e servizi vi sono controlli e sistemi di esazione già efficaci (es. fermo amministrativo).

Nel caso foste interessati a delegare lo Scrivente Studio all'apposizione del visto di conformità relativo alla documentazione contabile dell'appalto (consci del fatto che i provvedimenti che disciplinano l'asseverazione non sono ancora stati emanati dal Ministero), Siete pregati di prendere contatto con il dott. _____, il quale Vi fornirà tutte le informazioni del caso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....